CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 21 ottobre 2026, n. 341

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO. (NP/AM)

Documento allegato

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 341/2026 - Cl. 1.27.2

Oggetto PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO. (NP/AM)

Seduta n. 42

L'anno 2026, il giorno 21 ottobre alle ore 13.38 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Consigliere Segretario CASTELLO

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO. (NP/AM)

Visti gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona nonchè i diritti di uguaglianza sostanziale;

Visti gli artt. 11 e 13 dello Statuto della Regione Piemonte, che promuovono la tutela dei diritti fondamentali, l'uguaglianza sostanziale e la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e la dignità della persona;

Vista la l.r. n. 28 del 2 dicembre 2009, con la quale è stato istituito *il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte* (di seguito, il Garante regionale);

Visto l'art. 5, comma 1, lett. b) della suddetta l.r. n. 28/2009, ai sensi del quale il Garante regionale assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di sviluppare forme strutturate e continuative di collaborazione istituzionale tra il Garante regionale e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino (di seguito, Procura Generale della Repubblica) volte a agevolare la tempestiva segnalazione di criticità e a perseguire le seguenti finalità:

- Favorire il monitoraggio delle condizioni di detenzione negli Istituti penitenziari della Regione Piemonte;
- Agevolare lo scambio di informazioni istituzionalmente rilevanti, nel rispetto delle rispettive competenze e nei limiti di legge;
- Effettuare visite congiunte nei luoghi di privazione della libertà, ove ritenuto necessario;
- Promuovere la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale;
- Facilitare il raccordo operativo in presenza di segnalazioni concernenti situazioni di particolare criticità e vulnerabilità;
- Verificare il rispetto delle norme costituzionali e dell' ordinamento penitenziario;
- Organizzare incontri periodici, anche con il coinvolgimento dell'Amministrazione Penitenziaria e degli Uffici di Sorveglianza;
- Promuovere buone prassi fra istituzioni coinvolte nell' esecuzione penale e nell'applicazione delle misure alternative;
- Sostenere percorsi di reinserimento sociale, coinvolgendo enti territoriali e del terzo settore;

- Favorire incontri di studio, convegni e attività formative;

Ritenuto, quindi, opportuno avviare una collaborazione tra il Garante regionale e la Procura Generale della Repubblica, mediante la predisposizione dello schema di Protocollo di intesa **allegato**, per lo svolgimento di azioni sinergiche finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che i contenuti del citato Protocollo siano in coerenza con le funzioni del Garante regionale, previste dall'articolo 5 della l.r. 28/2009;

Considerato che lo schema di Protocollo **allegato**, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, ***unanime***,

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per quanto evidenziato in premessa, dello schema di Protocollo di intesa tra il Garante regionale e la Procura Generale della Repubblica, **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e non prevede oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

3. di dare atto che il Garante regionale procede a sottoscrivere il Protocollo di intesa.

PROTOCOLLO D'INTESA

Il Garante regionale delle persone private della libertà personale (di seguito "Garante"),

E

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino (di seguito "Procura Generale della Repubblica"),

congiuntamente denominate "le Parti".

PREMESSO

- Visti gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona nonchè i diritti di uguaglianza sostanziale;
- Visti gli artt. 11 e 13 dello Statuto della Regione Piemonte, che promuovono la tutela dei diritti fondamentali, l'uguaglianza sostanziale e la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e la dignità della persona;
- Vista la L. R. n. 28 del 2 dicembre 2009, con la quale è stato istituito il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte;
- Visto l'art. 5, comma 1 della sopra citata legge regionale 28/2009, ai sensi del quale il Garante assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

- Ritenuta l’opportunità di sviluppare forme strutturate e continuative di collaborazione istituzionale tra il Garante Regionale e la Procura Generale della Repubblica di Torino;
- Considerata l’esigenza di agevolare la tempestiva segnalazione di criticità concernenti condizioni detentive e accesso ai diritti fondamentali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Con il presente Protocollo d’intesa il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte e la Procura Generale della Repubblica di Torino, si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di collaborazione volte alla tutela delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà personale.

Art. 2 - Finalità

Le Parti perseguono le seguenti finalità:

- Favorire il monitoraggio delle condizioni di detenzione negli Istituti penitenziari della Regione Piemonte.

- Agevolare lo scambio di informazioni istituzionalmente rilevanti, nel rispetto delle rispettive competenze e nei limiti di Legge.

- Effettuare visite congiunte nei luoghi di privazione della libertà, ove ritenuto necessario.

- Promuovere la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

- Facilitare il raccordo operativo in presenza di segnalazioni concernenti situazioni di particolare criticità e vulnerabilità.

- Verificare il rispetto delle norme costituzionali e dell'ordinamento penitenziario.

- Organizzare incontri periodici, anche con il coinvolgimento dell'Amministrazione Penitenziaria e degli Uffici di Sorveglianza.

- Promuovere buone prassi fra istituzioni coinvolte nell'esecuzione penale e nell'applicazione delle misure alternative.

- Sostenere percorsi di reinserimento sociale, coinvolgendo enti territoriali e del terzo settore.

- Favorire incontri di studio, convegni e attività formative.

Art. 3 - Ambiti e modalità di collaborazione

Il presente Protocollo d'intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia, anche di natura amministrativa, e le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone soggette a restrizioni personali della libertà.

Il Garante può trasmettere alla Procura Generale della Repubblica segnalazioni o relazioni concernenti fatti o situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dell'Autorità Giudiziaria.

La Procura Generale della Repubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto del segreto d'ufficio, anche a seguito di interlocuzione con le Procure della Repubblica del distretto, può fornire riscontri istituzionali o indicazioni utili ai fini della tutela dei diritti delle persone detenute.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Al fine di una migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, le Parti si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno semestrale onde valutare temi e questioni oggetto del presente Protocollo e organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.

Art. 5 - Modalità di attuazione e coordinamento

Le Parti, per l'attuazione del presente Protocollo, potranno istituire un tavolo di coordinamento o individuare propri referenti istituzionali, rispettivamente designati, incaricati di:

- programmare le attività;
- monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative;
- proporre eventuali aggiornamenti o integrazioni del Protocollo.

Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo ha durata di **tre anni** dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle Parti, salvo quelli eventualmente derivanti da specifici progetti che saranno oggetto di separati accordi o atti attuativi.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente scambiati nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alla normativa vigente. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, ottobre 2026.

Il Garante regionale delle persone private della libertà personale

Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino